



Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del 10 aprile 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ sull'integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 e 6

² L'accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore.

⁶ L'impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere specificato nei programmi cantionali d'integrazione.

Art. 14a Promozione della prima integrazione (art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)

¹ Per promuovere la prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sono attuate misure nei settori da promuovere secondo l'articolo 12 e la promozione specifica dell'integrazione è coordinata con la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie (art. 17).

² La Confederazione contribuisce al finanziamento di queste misure mediante i contributi di cui all'articolo 15.

³ In merito alla promozione della prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l'accordo di programma contiene in particolare gli elementi seguenti:

¹ RS 142.205

- a. prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione;
- b. gestione dei casi continuativa e valutazione del potenziale;
- c. lingua e formazione;
- d. potenziale in ambito formativo e occupazionale;
- e. lingua e formazione nella prima infanzia;
- f. coesistenza.

Art. 15 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

(art. 58 cpv. 2 LStrI)

¹ La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 18 000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora.

² La somma forfettaria si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2018. Alla fine di ogni anno la SEM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

³ La SEM versa la somma forfettaria sulla base di accordi di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

⁴ Versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre della banca dati Finanziamento Asilo.

⁵ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 lettere c ed e volte a promuovere l'integrazione dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata.

⁶ I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria anche per misure d'integrazione a favore di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, attuate nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977² sull'assistenza.

Art. 17 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Nel quadro di programmi cantonali d'integrazione i Cantoni possono finanziare misure per l'ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

*Titolo della sezione 6***Sezione 6: Disposizioni finali***Inserire dopo il titolo della sezione 6*

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2019

¹ Per le decisioni emesse dopo il 1° maggio 2019, la SEM versa la totalità della somma forfettaria di 18 000 franchi per persona di cui all'articolo 15 capoverso 1, a condizione che gli accordi di programma in essere siano integrati con le misure volte a promuovere la prima integrazione (art. 14a cpv. 3) nel quadro di un accordo aggiuntivo da concludersi entro il 30 novembre 2019. In assenza di un accordo aggiuntivo continua a essere versata una somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 6000 franchi.

² Se l'accordo aggiuntivo è concluso dopo il 30 novembre 2019, la SEM versa ai Cantoni la totalità della somma forfettaria di 18 000 franchi (art. 15 cpv. 1) a decorrere dal primo giorno del mese che segue la conclusione dell'accordo aggiuntivo.

³ La conclusione di un accordo aggiuntivo è possibile fino al 30 novembre 2020. Dopo tale data le necessarie misure di promozione della prima integrazione (art. 14a cpv. 3) sono incluse negli accordi di programma successivi.

⁴ Per le persone che entrano in Svizzera dopo il 1° maggio 2019 contestualmente al programma di integrazione per rifugiati reinsediati 2017-2019, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria di 18 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto nel quadro del programma.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.

10 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

